

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3622

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PIRO, BALZAMO, BREDI, CUOJATI, CIOCIA**

*Presentata il 25 marzo 1986*

Estensione al personale delle forze dell'ordine in quiescenza dell'indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 17 aprile 1985, n. 141, ha sanato le sperequazioni dei trattamenti pensionistici del pubblico impiego prodotte dalla legge n. 312 del 1980. Rimangono pertanto da eliminare le sperequazioni prodotte dalle successive leggi, individuabili nel contratto 1979-1981 (anzianità progressiva), nel contratto 1982-1984 e, per quanto riguarda il personale delle forze dell'ordine, la sperequazione relativa all'indennità pensionistica (già indennità d'istituto) di cui alla legge 20 marzo 1984, n. 34, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69. Tale indennità, infatti, è stata aumentata con decorrenza 1° gennaio 1984, ma con

l'esclusione del personale in quiescenza in data antecedente.

La presente proposta mira, pertanto, ad eliminare quest'ultima ingiustizia per porre sullo stesso piano le forze dell'ordine col resto del pubblico impiego.

E da tener presente, per altro, che detta indennità è un emolumento compensativo dei disagi e dei rischi sofferti dagli aventi diritto nell'arco della carriera. Ragione per cui è giuridicamente impossibile corrispondere in misura diversa tale indennità a parità di anni di servizio e grado. Ma c'è ancora da dire che l'agente che ha subito una menomazione fisica in servizio e per causa di esso, e conseguentemente riformato qual-

che giorno prima dell'aumento dell'indennità, viene a percepire, a tale titolo, una somma notevolmente inferiore a quella del collega collocato a riposo a domanda, subito dopo l'approvazione di dette norme, come se il primo agente si fosse procurato volontariamente tale infermità. Purtroppo questa situazione si verifica anche nei confronti delle vedove degli agenti e carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere.

È il caso di dire ancora che in precedenza, ogni qualvolta veniva aumentata l'indennità pensionabile al personale in servizio, contemporaneamente veniva riconosciuto un aumento dell'80 per cento al personale in quiescenza, in qualsiasi epoca (legge 27 maggio 1977, n. 284, e legge 5 agosto 1978, n. 505).

E questo sempre per la particolarità dell'indennità in trattazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'indennità mensile pensionabile, di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è estesa nella misura dell'80 per cento al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e degli altri corpi di Polizia in quiescenza prima del 1° gennaio 1984. Dal relativo importo va detratta l'indennità mensile d'istituto, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché l'assegno di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se percepito.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 1, valutato in 20 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.